

REGIONE PIEMONTE BU28S4 09/07/2020

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 luglio 2020, n. 15.

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato.

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

OMISSIS

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente: "5. Sono escluse dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile."

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino."

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata."

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "4 bis. I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti."

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "1. La Regione, in attuazione della legge 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell' ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria". 2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018, le parole "di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili" sono soppresse.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 5/2018 dopo le parole "miglioramento dell'ambiente" è inserita la seguente "naturale" e dopo le parole "di protezione" sono inserite le seguenti "e incremento".

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "16 bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto."

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale". 1 bis. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, le parole "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti "sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi". 1 ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, è aggiunto il seguente: "6 bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992".

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, è inserito il seguente: "1 bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 è rilasciato annualmente dalla regione di residenza e consegnato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA. Il cacciatore deve indicare con un puntino, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, il capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato". 2. All'articolo 13, comma 2, della

legge regionale 5/2018 le parole "galliformi alpini" sono sostituite dalle seguenti: "tipica fauna alpina". 3. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "5. Durante l'esercizio venatorio i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "5 bis. La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità."

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "gg) l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre."

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera i), della legge regionale 5/2018 le parole "alle specie: coturnice e fagiano di monte" sono sostituite dalle seguenti: "alla tipica fauna alpina.". 2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 è abrogata. 3. La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "aaa) mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;".

Art. 27.

(Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 è abrogato. 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "8 bis. I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'articolo 6 comma 3, e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza."

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 5/2018, dopo le parole "della legge 157/1992" sono aggiunte le seguenti: "ed il loro accertamento;".